

**Circolare n° 12/2014**

05/11/2014

**Oggetto: Modello CUD: invio telematico all’Agenzia delle Entrate per dipendenti e lavoratori autonomi**

A partire dal 2015 nasce **un nuovo obbligo per i sostituti d’imposta**, chiamati ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il **7 marzo** dell’anno successivo **la nuova “Certificazione Unica”, che sostituirà il vecchio modello CUD e non comprenderà più i soli redditi percepiti dai contribuenti in qualità di lavoratori dipendenti o parasubordinati, ma anche gli emolumenti erogati nel corso dell’anno fiscale di riferimento dai sostituti d’imposta ai lavoratori autonomi (professionisti, agenti, lavoratori occasionali ecc..).**

I sostituti d’imposta dovranno quindi utilizzare il nuovo modello “CU” non solo per certificare i redditi erogati ai dipendenti, ma anche per attestare i corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi.

A seguito dell’introduzione di questa importante innovazione, è stato modificato anche il termine entro il quale i modelli devono essere predisposti.

Il termine slitta, infatti, dal 28 febbraio al già citato 7 marzo, e non saranno più ammessi *ritardi* nella predisposizione dei modelli fiscali: il termine, per effetto dell’invio telematico, diventa difatti perentorio. Eventuali errori, omissioni o ritardi potranno essere sanati entro cinque giorni.

Per la mancata trasmissione del modello CU è prevista una sanzione amministrativa pari a € 100,00.

**Con riferimento ai corrispettivi pagati a lavoratori autonomi, collaboratori e professionisti, i dati da indicare riguarderanno:**

- I compensi lordi corrisposti distinti dalle somme non soggette a ritenuta “per regime convenzionale”;
- Gli imponibili;
- Le ritenute effettuate a titolo di acconto e quelle a titolo d’imposta;
- Le addizionali regionali e comunali, distinte, anche queste, tra quelle applicate a titolo di acconto, d’imposta e sospese.

Nel quadro relativo ai lavoratori autonomi dovranno essere indicati anche i dati relativi ai contributi previdenziali a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi e la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo.

Appositi *spazi* vengono inoltre riservati per l’indicazione di eventuali familiari a carico e per l’inserimento delle somme corrisposte per il fallimento e la liquidazione coatta amministrata (in cui andranno indicati le somme corrisposte anteriormente alla data di fallimento e gli importi corrisposti dal curatore o dal commissario).